



**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Così composto:

dott.ssa Marta Lenzi	Presidente
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore ed estensore

ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. [redacted] del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2021 vertente

**TRA**

[redacted] ed ivi residente, con il patrocinio dell'avv. Ilaria Passaro giusta procura speciale in atti;  
ricorrente

**E**

[redacted]  
[redacted]aa, con il patrocinio dell'avv. [redacted] giusta procura speciale in atti;  
resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2020, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, [redacted] – premesso che con decreto del 27 giugno 2018 il Tribunale di Roma, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta, disciplinava l'affidamento e il mantenimento della figlia [redacted] [redacted] dalla relazione [redacted] [redacted] disponendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori,

Firmato Da: CIANI STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c480f2221b07967c13015c2208a73e2 - Firmato Da: LENZI MARTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 166206c6f80e0f0277785421a59e62ddb



Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. [REDACTED]/2021 R.G.V.G., così decide:

a modifica delle vigenti condizioni, dispone quanto segue:

- 1) la figlia minore [REDACTED] 3) è affidata in via esclusiva al padre con residenza presso lo stesso, fermo l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni di maggior importanza per la figlia afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- 2) salvo diverso accordo tra le parti, la madre vedrà e terrà con sé [REDACTED] a finesettimana alternati dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì alle ore 19.00 della domenica ovvero fino alle ore 20.00 durante le vacanze scolastiche estive; b) durante le settimane in cui [REDACTED] trascorre il finesettimana con la madre il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 19.30 ovvero fino alle ore 20.00 durante le vacanze scolastiche estive; c) nelle settimane in cui [REDACTED] trascorre il finesettimana con il padre dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del mercoledì al venerdì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica); d) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; e) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e in coincidenza con il compleanno di [REDACTED]; f) per quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive da concordare con il padre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con il padre medesimo, con la precisazione che in difetto di accordo la madre terrà con sé

la seconda e la quarta settimana di luglio nonché dal 16 al 31 agosto e il padre terrà con sé la prima e la terza settimana di luglio e dal 1° al 15 agosto; g) in ogni caso la madre avrà cura di prendere e riaccompagnare presso l'istituto scolastico dalla stessa frequentato ovvero presso l'abitazione paterna e nel caso di impossibilità di tenere con sé la figlia dovrà prioritariamente interpellare il padre il quale potrà tenere con sé la figlia e solo in ipotesi di impossibilità anche di quest'ultimo la madre potrà avvalersi dell'aiuto dei propri genitori o di altre persone individuate di comune accordo con il padre; h) nei finesettimana di sua spettanza il padre potrà condurre con sé presso la casa di compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore; i) la madre terrà in ogni caso con sé il giorno della festa della mamma e del di lei compleanno, mentre il padre terrà in ogni caso con sé il giorno della festa del papà e del di lui compleanno; l) in coincidenza con le festività nazionali o locali infrasettimanali rimarrà con il genitore cui spetta l'ordinaria frequentazione;

- 3) dispone che a far data dal mese di marzo 2022 la madre corrisponda al padre, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma mensile di euro 300,00 e condanna la al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese, con le specificazioni tutte di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- 4) pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese straordinarie afferenti con le specificazioni tutte di cui al suddetto Protocollo che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- 5) dichiara cessato a far data dal mese di marzo 2022 l'obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di mantenimento per;
- 6) invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e un percorso psicoterapeutico individuale presso un centro o un professionista scelto di comune accordo anche

- previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori dell'intestato Tribunale;
- 7) manda ad entrambi i genitori di attivarsi con sollecitudine al fine di far intraprendere alla figlia un percorso psicoterapeutico individuale presso un centro o un professionista scelto di comune intesa e in difetto di accordo entro il 20 aprile 2022 autorizza sin d'ora il padre a prestare in via esclusiva il consenso a tal fine;
  - 8) manda alle parti di dare spontanea attuazione al presente decreto e, in difetto, incarica di provvedervi il Servizio Sociale del Municipio V di Roma Capitale cui è demandato anche il compito di prendere in carico il caso al fine di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del presente decreto con obbligo di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
  - 9) manda ad ambo le parti di contattare il Servizio Sociale del Municipio V di Roma Capitale entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto nonché di consegnare a tutti gli operatori che prenderanno in carico il caso anche per i percorsi psicoterapeutici di cui sopra copia integrale della relazione di consulenza della dott.ssa [redacted] con tutti i relativi allegati;
  - 10) ammonisce la madre al puntuale rispetto delle disposizioni che precedono pena l'adozione di misure più incisive sulla responsabilità genitoriale.

Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura le spese di cui liquidate con separato decreto.

Decreto immediatamente efficace.

Si comunichi.

Roma, 25 febbraio 2022.

Il Presidente  
Dott.ssa Marta Ienzi